

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. PRIMA PENALE
10 DICEMBRE 2003, N. 1809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

nei confronti di:

1) M. G.

avverso sentenza del 17/10/2002

GIP TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

sentita la relazione fatta dal Consigliere;

lette/sentite le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità.

FATTO-DIRITTO

Vista la sentenza in epigrafe, che - a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 20 bis, co. 2, L. n. 110/1975 per omissione delle cautele necessarie ad impedire che i componenti della sua famiglia e, segnatamente, due figli minori degli anni 18, giungessero ad impossessarsi agevolmente di un fucile da caccia appeso dietro la porta della camera da letto, ha assolto M. G. dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, sull'assunto della necessità, per l'integrazione del reato, dell'effettivo impossessamento dell'arma da parte dei soggetti menzionati nel comma 1 dell'articolo citato;

visto il ricorso con cui il P.G. denuncia erronea applicazione della legge penale sull'opposto assunto dell'estraneità dell'elemento dell'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nel comma dell'art. 20 bis L. n. 110/1975 alla previsione di cui al successivo secondo comma e dell'inidoneità delle modalità di conservazione del fucile in concreto osservate dal M. a prevenire la sua apprensione da parte di soggetti non legittimati;

ritenuta la fondatezza del ricorso, dovendosi il reato contestato (in difformità di quanto ritenuto da questa stessa sezione con sentenza 22.10.1999) considerare realizzato con la semplice omissione delle cautele necessarie ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo in esame, a prescindere dalla sua effettiva apprensione, tanto evincendosi dalla lettera e dalla "ratio" della norma incriminatrice, chiaramente volta a realizzare una tutela anticipata del bene protetto, e spettando, pertanto, al giudicante richiesto dell'adozione di decreto penale di condanna pronunciarsi sul merito della fattispecie concreta e, quindi, sull'idoneità della conservazione di un'arma comune da sparo appesa dietro la

porta di una stanza di una casa di abitazione dove vivono anche minori degli anni 18 a prevenire l'evento considerato dalla disposizione di legge in questione;

rilevato che a tale interpretazione non osta la presenza, nella formulazione normativa, della locuzione "giunga ad impossessarsene agevolmente", valendo essa a descrivere non già l'evento la cui realizzazione concreta debba ritenersi necessaria ad integrare la fattispecie incriminatrice ma soltanto la tipologia di accadimenti ipotetici ad evitare i quali devono essere funzionalmente adeguate le cautele imposte al detentore delle armi;

considerato, altresì, che non sufficienti a giustificare l'opposta opzione ermeneutica appaiono gli argomenti svolti dalla citata sentenza M. con riferimento alla collocazione della fattispecie all'interno del medesimo articolo il cui primo comma contempla l'effettiva consegna dell'arma ai soggetti ivi indicati (criterio c.d. "sistematico") nonché alla determinazione della sanzione in misura superiore a quella stabilita, per la violazione del dovere generico di diligenza nella custodia delle armi, dal comma 1 dell'art. 20 L. n. 110/1975: la natura di reato di evento propria di una fattispecie inserita con altre all'interno di un medesimo articolo di legge non può, invero, di per sé condurre ad attribuire analoga natura a queste ultime né impedire che le stesse siano strutturate come reati di pura condotta mentre stimasi del tutto ragionevole che un'imprudenza o negligenza specifiche, come quelle evocate dall'art. 20 bis, comma 2 in relazione alla possibile apprensione dell'arma da parte di determinati soggetti "a rischio", siano sanzionate più gravemente di una mancanza di diligenza generica (tale definita anche dalla sentenza M.) come quella di cui all'art. 20, comma 1 L. cit..

P. Q. M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi per il corso ulteriore.

Roma, 10.12.2003

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 21 GENNAIO 2004.